



RELAZIONE SULLA GESTIONE

E

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO CONSOLIDATO 2024

Sommario

Relazione sulla gestione	2
Principali caratteristiche di ciascuna Società	112
Nota integrativa.....	14
Manutenzione e Promozione Laghi D’Iseo, Endine e Moro Srl	17
Navigazione Lago d’Iseo Srl	22
Enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica non ricompresi nel bilancio consolidato...	27
Note Finali.....	27



Relazione sulla gestione

Il Bilancio che viene oggi presentato riguarda il consolidamento dei dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2024 dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro con i Bilanci d'Esercizio 2024 degli altri soggetti appartenenti al Gruppo. Si precisa che l'Ente è classificato dalla normativa regionale Ente pubblico non economico.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 a seguito delle modifiche apportate dal DM 11 agosto 2017 *“.....gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016.....”*, sicché per codesto Gruppo l'esercizio 2024 è l'ottavo esercizio oggetto di consolidamento.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 08/07/2025 sono stati individuati i soggetti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 2024, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato



economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 è stato necessario preliminarmente individuare i componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;



2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati



con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:



- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante¹. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.



3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.



Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.



Con riferimento all'esercizio 2019 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2019, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.



La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.



Con la suddetta deliberazione n. 27 del 08/07/2025 è stato, pertanto individuato per l'anno 2024 il “gruppo amministrazione pubblica” comprendente le società controllate dall'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Nello specifico rientrano del perimetro di consolidamento le seguenti società:

- Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl (MPL Srl)
- Navigazione Lago d'Iseo Srl (NLI Srl)



Principali caratteristiche di ciascuna Società

Ragione Sociale

Ragione Sociale	Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata con unico socio
Partita Iva	03317320160
Codice Fiscale	03317320160
Quota partecipazione	Il 100% del capitale sociale di €. 50.000,00
Sede	Sarnico (BG)
Sito Internet	www.mplsrl.it
Attività di servizio pubblico affidate	Gestisce per conto dell'Ente partecipante la manutenzione delle infrastrutture e del demanio della navigazione interna dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro
MOTIVO INSCLUSIONE	Art.2 c.3 alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011
HOLDING	NO



Ragione Sociale	Navigazione Lago d'Iseo Srl
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata con unico socio
Partita Iva	03000970164
Codice Fiscale	03000970164
Quota partecipazione	Il 100% del capitale sociale di €. 50.000,00
Sede	Costa Volpino
Sito Internet	
Attività di servizio pubblico affidate	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
MOTIVO INCLUSIONE	Art.2 c.3 punto 2) alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011 “le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali”
HOLDING	NO



Nota integrativa

Metodologia di consolidamento.

Per la redazione del bilancio consolidato, la metodologia adottata, con cui gli elementi economici/patrimoniali sono integrati, considera le quote di partecipazione ed il grado di controllo che il comune esercita nei confronti di ciascun ente o azienda partecipata, in particolare ai sensi dell'art. 4.4 dell'allegato A/4 al d.lgs. 118/2011 :

- per la società **Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl**, totalmente partecipata e controllata dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, è stato scelto il metodo integrale, attraverso il quale tutti gli elementi economici e patrimoniali del bilancio della Istituzione si sommano totalmente a quelli del bilancio dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo;
- per la società **Navigazione Lago d'Iseo Srl**, anch'essa totalmente partecipata e controllata dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, è stato scelto il metodo integrale, attraverso il quale tutti gli elementi economici e patrimoniali del bilancio della Istituzione si sommano totalmente a quelli del bilancio dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo;

Procedura di consolidamento.

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel principio contabile dell'art. 4 dell'allegato A/4 al d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. La procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da



consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria.

Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.



A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;
- 6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).



Criteri di valutazione applicati.

Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale approvati con il D.lgs. 118/2011.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl

La società Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl è stata costituita per la gestione della manutenzione dei beni di proprietà del gruppo e dei beni demaniali sui quali si sviluppa l'attività del Gruppo stesso.

Essa agisce nella veste di società a responsabilità limitata, il capitale sociale è totalmente detenuto dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro che ne esercita il controllo.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le regole civilistiche, e per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento integrale, ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati integralmente in ragione della quota di partecipazione.

Criteri di valutazione adottati.

Le Immobilizzazioni Immateriali. il criterio di valutazione adottato per tali immobilizzazioni da Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl è stato quello del costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti, stesso criterio di valutazione adottati dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.



Immobilizzazioni Materiali. Sono state valutate con il criterio del costo di acquisto rettificato dal fondo ammortamento in maniera identica sia per Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl che per ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Immobilizzazioni finanziarie. Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl non ha rilevato alcuna immobilizzazione

Rimanenze di Magazzino. Valutate al costo di acquisto.

Disponibilità liquide. Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl che per ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Crediti. Per entrambi, i valori sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. Nel bilancio Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl si rileva un credito nei confronti dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro per fatture da emettere nell'esercizio 2024 ma di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Debiti. Per entrambi sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Nel bilancio dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro non si rileva alcun debito nei confronti di Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl.

Ratei e risconti. per entrambi i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Patrimonio netto: all'interno di questa voce la società Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl ha iscritto una posta di contributi ricevuti dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro che a sua volta ha iscritto detta voce tra le immobilizzazioni in corso.



Costi e Ricavi. I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Tra i ricavi di Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl una grossa incidenza hanno quelli nei confronti dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro. Da una verifica non vi è corrispondenza tra i ricavi della partecipata con i costi dell'ente capogruppo in quanto quest'ultimo ha provveduto a capitalizzare parte di questi costi, anche in questo caso si provvederà ad effettuare un'opportuna rettifica al fine di omogeneizzare i dati.

Quote di ammortamento. Sono da entrambi applicate le quote di ammortamento sulla base della durata utile del bene.

Imposte sul reddito. Accantonate per entrambi secondo il principio di competenza.

Sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni relativi ad un mutuo contratto per la realizzazione della sede operativa come di seguito riportato:

- Ente finanziatore: UBI Banca Spa filale di Sarnico
- Frequenza rata: mensile
- data prima erogazione: 15/03/2011
- importo erogato: 500.000,00 euro
- data scadenza: 15/03/2031
- importo ultima rata: 2.495,42 euro
- debito residuo al 15/12/2024 euro 186.440,42

Operazioni di consolidamento.

Come detto precedentemente in osservanza alle previsioni del principio contabile contenuto nell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011 si è provveduto innanzitutto ad inserire le scritture di rettifica per rendere omogenei i due bilanci.



Costi/Ricavi. Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo, poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal bilancio dell'ente controllante i costi che sono stati riconosciuti ed impegnati a favore della controllata.

Debiti/Crediti. Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, la situazione è la seguente: antitetivamente alle operazioni nel conto economico sono state, eliminate le relative poste patrimoniali di cassa e debiti.

Allo stesso modo sono stati eliminati dal bilancio i ricavi ricevuti dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro e le correlative poste di cassa e crediti.

Eliminazione del valore delle partecipazioni controllata corrispondente quota di patrimonio netto della Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl.

Definizione del patrimonio di terzi. Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl non ha quote di terzi, pertanto, nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo.



Operazioni effettuate:

Criterio fondamentale seguito è che le operazioni che non si rivolgono a soggetti esterni non devono essere rilevate contabilmente in quanto rappresentano dei trasferimenti interni, allo stesso modo le operazioni infragruppo vengono equiparate a quelle che intercorrono tra le divisioni, e pertanto non rilevabili.

Nel bilancio dell'Ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro:

- Dall'analisi si è verificato come l'Autorità di Bacino abbia ricevuto prestazioni da MPL Srl per complessivi € 1.655.658,00 rilevando costi di esercizio per € 739.183,00 e contabilizzando la differenza pari ad € 916.475,00 tra le immobilizzazioni. Poiché l'Ente aveva provveduto ad iscrivere direttamente detta voce tra le immobilizzazioni, per rendere omogeni i bilanci si è provveduto a far transitare a CE tra i costi per servizi e tra i ricavi la cifra di € 916.475,00 e successivamente ad eliminare dai costi la cifra di € 1.655.658,00.
- Allo stesso modo si è proceduto ad eliminare i costi per la gestione e l'affitto della sede per complessivi € 57.259,00 più € 15.000,00 (totale € 72.259,00) che MPL Srl ha addebitato all'autorità per l'anno 2024.
- Nell'attivo patrimoniale dalla posta partecipazioni è stata eliminata la quota di partecipazione pari a € 50.000,00 e parimenti la stessa quota è stata eliminata dal capitale di MPL Srl. E' stata altresì eliminata tra le immobilizzazioni in corso ed acconti la cifra di € 1.157.159,00 quale contributo alla realizzazione della nuova sede di proprietà di MPL Srl .
- Dal passivo patrimoniale è stata stornata la voce di debito nei confronti di MPL Srl per fatture e note di credito che la stessa MPL Srl emetterà nel 2025 ma di competenza dell'esercizio in corso per euro 144.657,00.



Nel bilancio della Manutenzione e Promozione Laghi D'Iseo, Endine e Moro Srl

- Tutte le somme del bilancio MPL Srl sono state inserite e aggregate al bilancio consolidato in ragione della quota di partecipazione.
- Dal conto economico di MPL Srl è stata eliminato il provento da trasferimento dell'ente Autorità di Bacino per € 1.727.917 e il provento nei confronti della società Navigazione Lago d'Iseo Srl per €. 51.865,00.
- Dall'attivo patrimoniale di MPL Srl è stata eliminata la somma di 144.657,00 quale credito nei confronti dell'ente Autorità di Bacino per prestazioni rese e contabilizzate come fatture da emettere al netto delle NA da emettere e degli acconti ricevuti; ed €. 10.483,00 quali crediti commerciali nei confronti della società Navigazione Lago d'Iseo Srl per fatture emesse e per fatture da emettere.
- Dal patrimonio netto, come ogni anno, è stata stralciata la somma di €. 1.157.159,00 quale contributo alla realizzazione della nuova sede di proprietà di MPL Srl da parte dell'Ente Autorità di Bacino.

Navigazione Lago d'Iseo Srl

La società Navigazione Lago d'Iseo Srl è stata costituita per la gestione della navigazione del Lago d'Iseo.

Essa agisce nella veste di società a responsabilità limitata, il capitale sociale è totalmente detenuto dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro che ne esercita il controllo.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le regole civilistiche, e per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento integrale, ossia, in ottemperanza a



quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati integralmente in ragione della quota di partecipazione.

Criteri di valutazione adottati.

Le Immobilizzazioni Immateriali. il criterio di valutazione adottato per tali immobilizzazioni da Navigazione Lago d'Iseo Srl è stato quello del costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti, stesso criterio di valutazione adottati dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Immobilizzazioni Materiali. Sono state valutate con il criterio del costo di acquisto rettificato dal fondo ammortamento in maniera identica sia per Navigazione Lago d'Iseo Srl che per ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Immobilizzazioni finanziarie. Navigazione Lago d'Iseo Srl ha una piccola partecipazione (€1.200,00) rilevata al costo di acquisto.

Disponibilità liquide. Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per Navigazione Lago d'Iseo Srl che per ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Crediti. Per entrambi, i valori sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. Nel bilancio Navigazione Lago d'Iseo Srl si rileva un credito nei confronti dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro per contributi alle attività ed agli investimenti.

Debiti. Per entrambi sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Nel bilancio dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro si è riscontrata una discrepanza tra il debito nei confronti di Navigazione Lago d'Iseo Srl, per questo motivo si è provveduto ad una



specifica rettifica come previsto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011 *"La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili"*.

Ratei e risconti. per entrambi i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Costi e Ricavi. I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Tra i ricavi di Navigazione Lago d'Iseo Srl una grossa incidenza hanno quelli nei confronti dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro. Da una verifica non vi è corrispondenza tra i ricavi della partecipata con i costi dell'ente capogruppo in quanto quest'ultimo ha provveduto a capitalizzare parte di questi costi, anche in questo caso si provvederà ad effettuare un'opportuna rettifica al fine di omogeneizzare i dati.

Quote di ammortamento. Sono da entrambi applicate le quote di ammortamento sulla base della durata utile del bene.

Imposte sul reddito. Accantonate per entrambi secondo il principio di competenza.

Operazioni di consolidamento.

Come detto precedentemente in osservanza alle previsioni del principio contabile contenuto nell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011 si è provveduto innanzitutto ad inserire le scritture di rettifica per rendere omogenei i due bilanci.

Costi/Ricavi. Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo, poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo



aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal bilancio dell'ente controllante i costi che sono stati riconosciuti ed impegnati a favore della controllata.

Debiti/Crediti. Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, la situazione è la seguente: antiteticamente alle operazioni nel conto economico sono state, eliminate le relative poste patrimoniali di cassa e debiti.

Allo stesso modo sono stati eliminati dal bilancio i ricavi ricevuti dall'ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro e le correlative poste di cassa e crediti.

Eliminazione del valore delle partecipazioni controllata corrispondente quota di patrimonio netto della Navigazione Lago d'Iseo Srl.

Definizione del patrimonio di terzi. Navigazione Lago d'Iseo Srl non ha quote di terzi, pertanto, nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo.

Operazioni effettuate:

Criterio fondamentale seguito è che le operazioni che non si rivolgono a soggetti esterni non devono essere rilevate contabilmente in quanto rappresentano dei trasferimenti interni, allo stesso modo le operazioni infragruppo vengono equiparate a quelle che intercorrono tra le divisioni, e pertanto non rilevabili.

Nel bilancio dell'Ente Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro:



- In prima battuta si è provveduto ad imputare l'importo di €. 85.493,00 a riduzione della voce immobilizzazioni stornando la voce accantonamento per rischi in quanto da una verifica della formazione di detta posta questa è la contabilizzazione corretta.
- Nell'attivo patrimoniale dalla posta partecipazioni è stata eliminata la quota di partecipazione pari a € 50.000,00 e parimenti la stessa quota è stata eliminata dal capitale di NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO Srl.
- Dal Conto Economico si è proceduto ad azzerare i costi relativi all'erogazione di contributi a NLI per complessivi €. 3.560.760,00.

Nel bilancio di Navigazione Lago d'Iseo Srl

- Tutte somme del bilancio NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO Srl sono state inserite e aggregate al bilancio consolidato in ragione della quota di partecipazione.
- Dal passivo è stato stornato il debito verso MPL di €. 10.483,00
- Dal conto economico di NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO Srl è stata eliminato il provento da trasferimento dell'ente Autorità di Bacino per € 3.560.760,00.
- Dal conto economico è stata eliminato il costo per servizi di €. 51.865,00 derivante da prestazioni di MPL Srl.



Enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica non ricompresi nel bilancio consolidato

Nessun altro ente o società fa parte di codesto Gruppo Amministrazione Pubblica

Note finali

A conclusione delle operazioni sopra citate il risultato dell'esercizio consolidato risulta pari ad €.

351.217,00.

Le differenze vengono di seguito esemplificate in tabella.

PRE RETTIFICHE	RISULTATO SINGOLO	RILEVAZIONE COSTI DI COMPETENZA NON INSERITI A BILANCIO	RETTIFICHE IN AUMENTO DA CONSOLIDATO	RETTIFICHE IN DIMINUZIONE DA CONSOLIDATO	POST RETTIFICHE
Autorità Bacino	309.841,00	0,00	5.288.677,00		5.598.518,00
NLI Srl	16.572,00	0,00	51.865,00	-3.560.760,00	-3.492.323,00
MPL Srl	24.804,00	0,00		-1.779.782,00	-1.754.978,00
TOTALE	351.217,00	0,00	5.340.542,00	-5.340.542,00	351.217,00

F.to Il Responsabile
dei Servizi finanziari
Francesco Archetti

F.to Il Presidente